

Decreto Dirigenziale n. 196 del 20/12/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MELIZZANO (BN). CONCESSIONE D'USO DI AREA DEMANIALE IMPEGNATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, ALLA LOCALITA' TORELLO DI MELIZZANO, DI UNA CABINA PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DEL FIUME CALORE E DELLE RELATIVE OPERE PER IL LORO PRELIEVO, A FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA (ARPAC).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001, la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- che, con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000, è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- c. che l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC) con nota n. 6691 del 12/04/2007 protocollo regionale n. 366022 del 20/04/2007, ha chiesto il Nulla Osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 per i lavori di realizzazione, alla località Torello di Melizzano, di una cabina per il monitoraggio delle acque del Fiume Calore e delle relative opere per il loro prelievo, nonché la Concessione a titolo oneroso:
- d. che la suddetta Agenzia con Decreto Dirigenziale n. 66 del 23/07/2007 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, è stata autorizzata all'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- e. che allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dal Decreto Dirigenziale n. 66 del 23/07/2007, in data 06/11/2012, è stato eseguito apposito sopralluogo da funzionario di questo Settore (Relazione protocollo regionale n. 818267 del 07/11/2012) sull'area demaniale impegnata dall'attraversamento del Fiume Calore; dalla stessa si evince che le opere realizzate non hanno subito variazioni rispetto a quanto autorizzato con il predetto Decreto Dirigenziale;
- f. che questo Settore con nota n. 839437 del 14/11/2012, non avendo la suddetta Agenzia ottemperato all'obbligo della comunicazione di inizio dei lavori (prevista dal Decreto di Autorizzazione n. 66/2007) ha diffidato la stessa a comunicare entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione l'effettiva data di inizio dei lavori stessi:
- g. che con nota n. 57259 in data 03/12/2012 l'A.R.P.A.C. ha comunicato che i lavori iniziarono il 28/11/2007;
- h. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. e ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 945079 del 20/12/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 945087 del 20/12/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che l'esecuzione delle opere autorizzate con il Decreto Dirigenziale n. 66 del 23/07/2007 non trovano impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/190423 del 25/07/1904 non interferendo in alcun modo con la sezione idrica di deflusso;
- b. che le opere autorizzate occupano, in proiezione, area del demanio fluviale e, pertanto, sono soggette a concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;
- c. che qualsiasi uso di un bene del demanio pubblico dello Stato è concesso per un periodo di tempo determinato, salvo rinnovo;

RITENUTO di dover formalizzare il rilascio della Concessione a favore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC);

VISTO:

- a. la L. n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
- b. il R.D. n. 368 del 08/05/1904;
- c. il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- d. la L. n. 281 del 16/05/1970;
- e. la L.R. n. 1 del 26/01/1972;
- f. la L.R. n. 29 del 14/05/1975;
- g. il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 art. 89;
- h. la L.R. n. 47 del 27/10/1978;
- i. la L. n. 241 del 7/8/1990;

- j. il D.Lgs. n. 29 del 3/02/1993;
- k. la L. n. 537 del 24/12/1993;
- I. la L. n. 724 del 23/12/1994;
- m. la L. n. 59 del 15/03/1997;
- n. il D.M. n. 258 del 02/03/1998 art. 7;
- o. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- p. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
- q. la D.G.R. n. 3466 el 03/06/2000;
- r. il DPCM del 12/10/2000;
- s. la D.G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- t. il D.Lgs. n. 165 el 30/03/2001 art. 4 c 2;
- u. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- v. la L.R. n. 1 del 27/01/2012;
- w. la D.G.R. n. 24 del 14/02/2012;
- x. il D. D. n. 66 del 23/07/2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- Di rilasciare, a favore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC) Partita IVA n. 07407530638 (Concessionaria), con sede legale alla Vicinale Santa Maria del Pianto-Centro Polifunzionale T.1 - 80143 NAPOLI, la Concessione d'uso dell'area demaniale impegnata per i lavori di realizzazione, alla località Torello di Melizzano, di una cabina per il monitoraggio delle acque del Fiume Calore e delle relative opere per il loro prelievo.
- La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di emissione del presente atto, e potrà essere rinnovata a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento.
- Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:
 - 3.1. Non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
 - 3.2. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte della Concessionaria.
 - 3.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
 - 3.4. La Concessionaria, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € 150,65 (euro centocinquanta/65) così distinto.
 - 3.4.1. canone annuo riferito all'anno 2012 pari ad € 136,95 (euro centotrentasei/95).
 - 3.4.2. imposta regionale del 10% pari ad € 13,70 (euro tredici/70).
 - 3.5. Il canone è del tipo "ricognitorio", è riferito all'anno solare ed è soggetto all'aggiornamento con cadenza annuale sulla base dell'indice medio ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di febbraio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1520, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 07 Annualità di canone anticipato per utilizzazione area demaniale del Fiume Calore in agro di Melizzano (BN)", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. 1520. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro 10 giorni dalla data di pagamento.

- 3.6. La Concessionaria, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale di € 273,92 (euro duecentosettantatre/92) pari a n. 2 annualità del canone base riferito all'anno 2012. Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice di tariffa n. 1521, specificando la causale di versamento "Area 15 Settore 07 Deposito cauzionale per utilizzazione area demaniale del Fiume Calore in agro di Melizzano (BN)", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. 1521. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento al momento del ritiro del presente atto.
- 3.7. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della Concessionaria, previo accertamento da parte di funzionari del genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
- 3.8. Il canone relativo all'anno di inizio dei lavori, va computato in dodicesimi, tenendo presente che la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni è considerato mese intero.
- 3.9. La Concessionaria, prima del ritiro del presente atto, dovrà versare il canone complessivo per l'occupazione pregressa dell'area a far data dal 28/11/2007 (data inizio lavori) a tutto il 31/12/2012, pari a complessivi € 747,09 (euro settecentoquarantasette/09) da versare sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1520, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 07 Canoni pregressi per utilizzazione area demaniale del Fiume Calore nel Comune di Melizzano (BN) a tutto il 31/12/2012", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando la causale del versamento e il codice tariffa 1520. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento al ritiro del presente atto.
- 3.10. La Concessionaria dovrà apporre, in corrispondenza dell'attraversamento, cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.
- 3.11. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico della Concessionaria.
- 3.12. E' vietato ogni destinazione dell'area oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita.
- 3.13. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 3.14. Per eventuali ritardati pagamenti la Concessionaria è costituita, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 3.15. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 3.16. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura della Concessionaria in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese alla Concessionaria (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 3.17. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico della Concessionaria.
- 3.18. La concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n.523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e, pertanto, la Concessionaria è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi.
- 3.19. La Concessionaria è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed, in particolare, ai Regolamenti n.523/1904 e 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti.

- 3.20. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
- 3.21. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo alla Concessionaria di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
- 3.22. La Concessionaria è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuta ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.
- 3.23. La Concessionaria non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuta a denunziare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
- 3.24. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
- 3.25. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che la Concessionaria abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 3.25.1. si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia.
 - 3.25.2. la Concessionaria contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.
- 3.26. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessata, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3.3. e 3.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che dovranno mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 3.27. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.
- 3.28. L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC) elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale T.1 80143 NAPOLI, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.
- 3.29. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
- 4. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

- 1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
 - 2.2.1. all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC) Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale T. 1 80143 Napoli;
 - 2.2.2. all'Agenzia del Demanio Filiale Campania Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio